



Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Presidente e dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance dell'INGV in forma collegiale.

Art. 1 Oggetto della procedura comparativa e durata dell'incarico

E' indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli ed eventuale colloquio, per l'individuazione del Presidente e di due componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'INGV, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e secondo le modalità di cui al D.M. del 6 agosto 2020.

L'incarico di Presidente/Componente dell'OIV collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Art. 2 Attività da svolgere

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste dall'art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss. mm. e ii., nonché degli ulteriori adempimenti stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Art. 3 Compenso

Il compenso annuo onnicomprensivo, per lo svolgimento dell'incarico, è determinato nella misura di € 9.000,00/anno per il Presidente e € 7.000,00/anno per il Componente. E' previsto il rimborso spese viaggio se il Presidente/Componente risiede fuori dal Comune di Roma.



Art. 4 Nomina del Presidente e dei Componenti dell'OIV

Il Consiglio di Amministrazione procederà all'individuazione del Presidente e dei Componenti dell'OIV a seguito della valutazione comparativa dei curricula tenendo conto dei titoli e dell'esperienza maturata con particolare riguardo ai candidati provenienti da Enti di Ricerca.

La nomina dell'OIV viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'INGV.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico è reso pubblico sul portale della Performance del dipartimento della Funzione pubblica e sul sito web dell'INGV.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere alla nomina, si riserva di effettuare, eventualmente, colloqui con i candidati che presentino i curricula ritenuti maggiormente idonei all'incarico, favorendo il rispetto dell'equilibrio di genere, così come previsto dall'art. 7, comma 7 del citato Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura o di non procedere all'affidamento dell'incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.

Art. 5 Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 9, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Per l'incarico di Presidente dell'OIV è richiesta:

- l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance nella fascia professionale n. 2 o n. 3 come citato dall'art. 7, comma 6 del D.M. del 6 agosto 2020.

Per l'incarico di componente dell'OIV è richiesta:

- l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance nelle fasce professionali n. 1, 2 o 3.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020, i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.



Ai fini dell'individuazione della fascia professionale resta fermo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, così come indicato dall'art. 10 comma 3 del DM 6 agosto 2020.

Art. 6 Impedimenti alla nomina

Non possono essere nominati coloro che versano in una delle seguenti condizioni:

- a) siano dipendenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- b) ai sensi dell'articolo 14, comma 8, D. Lgs n. 150/2009 soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- c) sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di valutazione della performance e di quelle che identificano il ruolo dell'OIV nell'ambito del D. Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii., si ritiene che il componente deve comunque cessare dalle funzioni precedentemente svolte, quando il contemporaneo esercizio di queste ultime potrebbe determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e, in ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all'OIV;
- d) non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo; si sarebbe in presenza, in tal caso, di un'ipotesi di interposizione, con riflessi anche sul principio della tendenziale esclusività;
- e) valgono inoltre le incompatibilità previsti dagli artt. 2382 e 2399 lett. A) e B) del Codice Civile.

Art. 7 Conflitto di interessi e cause ostative

In analogia con le previsioni della Legge n. 190/2012, del D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore in sede di formulazione dei criteri cui ispirerà le proprie decisioni, l'INGV precisa che non esprimerà parere favorevole nei confronti di coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;



- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso l'INGV, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione.

In ogni caso, l'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato.

Art. 8 Limiti del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal D.M. del 6 agosto 2020. Il rispetto dei suddetti limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, prevista nell'ALL.1

Art. 9 Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di presentazione, redatta in carta semplice, da compilare secondo lo schema allegato (ALL.1), dovrà essere sottoscritta in calce dall'interessato a pena di esclusione, corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, dal curriculum formativo e professionale dell'interessato in formato europeo, dallo stesso datato e sottoscritto a norma del DPR n° 445/2000, comprese le dichiarazioni di insussistenza di conflitto, anche potenziale, di interessi e di



incompatibilità.

La domanda dovrà altresì contenere una relazione di accompagnamento dove riportare sinteticamente le esperienze e i titoli che il candidato ritenga significativi in relazione al ruolo da svolgere, con specifico riferimento agli ambiti individuati dal D.M. del 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management). In particolare, dal curriculum dovranno risultare gli incarichi di componente di OIV o di Nucleo di valutazione in corso di svolgimento e la data di cessazione dell'incarico.

Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione ulteriore a quella richiesta. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it entro le ore 12 del decimo giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso sul portale delle performance.gov.it.

Si segnala che il sistema gestisce esclusivamente messaggi provenienti da caselle di posta certificata: le candidature provenienti da caselle di email ordinaria, anche se inviate alla casella PEC dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, non saranno prese in considerazione.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tratta i dati acquisiti per via telematica attraverso questo sito secondo quanto previsto dalla normativa in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d. lgs n.196/2003 aggiornato al d.lgs 101/2018). Il Titolare del trattamento dei dati personali è:

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, via di Vigna Murata 605 - 00143 Roma (Italy). Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Office) è il Dott. Lucio Badiali. Mail: dpo@ingv.it

Per qualsiasi chiarimento inerente il presente avviso è possibile contattare la Direzione Generale tramite posta elettronica all'indirizzo: direzione.generale@ingv.it.

Roma, 25/09/2020

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)